



# Consiglio di Stato

## Il Presidente

**VISTO** il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

**VISTA** la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020, recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa, che modifica il Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali del 6 febbraio 2012;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 10 novembre 2020, il quale dispone che *“L'autonomia finanziaria della G.A., prevista dall'art. 53-bis, legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'art. 20, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, si esercita, nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento di autonomia finanziaria, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e di programmazione, ottimizzazione, efficienza e trasparenza nell'uso delle risorse.”*;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici”* ed i relativi allegati;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 45 del decreto legislativo n. 31 del 2023, rubricato *“Incentivi alle funzioni tecniche”*, il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 (...) in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto alla base delle procedure di affidamento;

**RITENUTO** di dover disciplinare le modalità di corresponsione di suddetti incentivi alle funzioni tecniche in un apposito piano di ripartizione;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, entrato in vigore il 1° marzo 2021, che sostituisce integralmente il Regolamento approvato con DPCS 15 febbraio 2005;

**VISTA** l'informativa resa alle OO.SS. in data 20 luglio 2023 sui criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;

### **DECRETA**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 31 del 2023, è adottato il "Piano per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma,



*Consiglio di Stato*

**PIANO PER LA RIPARTIZIONE  
DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE**

## **Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Piano è emanato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - di seguito denominato anche «codice» - e si applica nei casi di svolgimento da parte di personale interno delle funzioni tecniche relative ad affidamenti e concessioni di lavori, servizi e forniture.
2. Scopo del presente Piano è definire i criteri di attribuzione degli incentivi, nonché le modalità operative di calcolo e di ripartizione degli stessi al personale di cui all'articolo 45 del codice, per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo in relazione alle opere o lavori, servizi e forniture gestiti dal Consiglio di Stato, dai Tribunali amministrativi regionali e dalle loro Sezioni staccate (di seguito denominati anche «Amministrazione»).
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, assicurando l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura.

## **Art. 2 - Costituzione e accantonamento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche**

1. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione di tutte le singole procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni programmati, l'Amministrazione destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio, di una concessione e/o di una fornitura.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche è ripartito per ciascun lavoro, servizio, fornitura e concessione con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, esclusivamente tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 al codice.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche è destinato all'acquisto, da parte dell'Amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. La suddetta quota del 20 per cento è incrementata dai seguenti eventuali elementi:
  - La quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente;
  - La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente;
  - La quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione.

5. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo dei lavori e/o servizi e/o forniture posti a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Per gli appalti relativi a servizi o forniture il suddetto incentivo spetta solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, la cui figura, stante la tipologia organizzativa degli Uffici centrali, è prevista dall'Ufficio Unico Contratti e Risorse e successivamente individuata tra il personale in servizio presso l'Ufficio competente per la fase esecutiva. Nel caso in cui il RUP svolga anche le funzioni di DEC, allo stesso spettano i corrispondenti incentivi previsti per entrambi le attività.
6. Nel caso di modifica dei contratti in aumento in corso di esecuzione, ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 120 del codice, l'incentivo viene ricalcolato esclusivamente sulla eventuale parte eccedente rispetto alla base d'asta originaria.
7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono sempre essere accantonate dal Dirigente responsabile della gestione delle risorse finanziarie e devono figurare nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
8. In caso di appalti divisi per lotti la disciplina del presente Piano si applica in relazione a ciascuno di essi.

### **Art. 3 - Graduazione del fondo incentivante**

1. Le predette risorse finanziarie da destinare al fondo per la funzione tecnica e l'innovazione in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, stabilita dal codice, è modulata in funzione dell'importo del lavoro, concessione, fornitura di beni o servizi posto a base di gara, come segue:
  - 2% per contratti, ivi comprese le convenzioni Consip, il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a mille euro e fino alla soglia comunitaria;
  - 1,90% per i contratti il cui importo sia superiore alla soglia comunitaria e, unicamente per le convenzioni Consip, fino al limite di 1 mln di euro;
  - 1,70% in caso di adesione a convenzioni Consip per importi superiori ad 1 mln di euro.

### **Art. 4 - Destinatari dell'incentivo con riferimento allo specifico intervento**

1. L'Amministrazione, in relazione alla propria organizzazione, così come prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato entrato in vigore il 1° marzo 2021, recante Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa, individua con apposito provvedimento del Segretario Generale o del Dirigente della stazione appaltante o, per il Consiglio di Stato, con apposito provvedimento del Dirigente competente, seguendo il criterio della rotazione tra i dipendenti iscritti all'Albo di cui al successivo articolo 5, i titolari dell'incarico e, in relazione alle indicazioni ricevute dal RUP, le ulteriori figure professionali che partecipano alla procedura di affidamento, cui spetterà l'incentivo riferito allo specifico intervento. Il criterio della rotazione può essere derogato motivando le ragioni che non rendono opportuna o possibile la nomina.

2. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del progetto, i tempi entro i quali devono essere eseguite le attività, anche tenendo conto delle tempistiche previste dal Codice.

#### **Art. 5 - Albo per la funzione tecnica e l'innovazione**

1. È operativo l'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione.

All'Albo sono iscritti i dipendenti della Giustizia Amministrativa che si candidano a svolgere le funzioni tecniche e amministrative e di collaborazione di cui al successivo articolo 6. Gli stessi dipendenti, all'atto dell'istanza di iscrizione, indicano quale delle suddette funzioni intendono svolgere. È possibile indicare più funzioni.

2. All'Albo non si può iscrivere il personale con qualifica dirigenziale.

3. Laddove le disposizioni vigenti prevedano il possesso di determinati requisiti per lo svolgimento di specifiche funzioni (come nel caso del RUP o del Direttore dei lavori), le stesse potranno essere svolte solo dai dipendenti in possesso di tali requisiti. In assenza di tali vincoli tutto il personale di ruolo della Giustizia Amministrativa può candidarsi a svolgere le funzioni di cui all'articolo 6.

4. L'Albo è aggiornato con cadenza semestrale.

#### **Art. 6 - Attività incentivabili**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 1 del codice e dell'allegato I.10 allo stesso, i beneficiari dell'incentivo sono individuati tra le seguenti figure:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1 del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

#### **Art. 7 - Attribuzione dell'incentivo**

1. Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo il Dirigente/Responsabile tiene motivatamente conto:

- del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della attività svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte dell'ufficio con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

#### **Art. 8 - Ripartizione dell'incentivo**

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Segretario Generale della stazione appaltante, anche tenendo conto delle indicazioni dei dirigenti preposti o responsabili degli uffici competenti e, per il Consiglio di Stato, dal Dirigente competente, secondo le percentuali definitive nelle successive tabelle.

2. Qualora le singole attività di cui all'articolo 6 del presente Piano siano svolte da più dipendenti, il compenso previsto sarà ripartito in parti uguali, salvo diversa determinazione, adeguatamente motivata, del Segretario Generale della stazione appaltante o, per il Consiglio di Stato, del Dirigente competente, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell'opera, della natura delle attività da ciascuno svolta nonché del modo in cui tale incarico è stato espletato.

3. Nel caso in cui una stessa attività sia esercitata da parte di più dipendenti appartenenti ad Uffici diversi, il compenso verrà ripartito tra i soggetti di cui all'art. 6 coinvolti nella procedura, anche se intervenuti successivamente all'atto della nomina di cui all'articolo 4, comma 1, del presente Piano, e comunque individuati nel rendiconto finale di ripartizione dell'incentivo.

4. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del contributo effettivamente apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura o concessione.

5. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità assunte, è così fissato:

#### **1) In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo (articolo 108 del Codice):**

##### **a) Per lavori ed opere**

<b>Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)</b>	<b>Compenso percentuale</b>
--	-----------------------------

Programmazione della spesa per investimenti	3,00%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3,00%
Redazione del progetto esecutivo	3,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,50%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3,50%
Predisposizione dei documenti di gara	8,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'affidamento	25,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento	6,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'esecuzione	15,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase dell'esecuzione	6,00%
Direzione dei Lavori	11,50%
Ufficio di direzione dei lavori	3,50%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,00%
Collaudo tecnico-amministrativo e/o statico ovvero verifica di conformità o regolare esecuzione	4,00%

**b) Per servizi e forniture (esclusi sistemi informatici e telematici)**

<b>Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)</b>	<b>Compenso percentuale</b>
Programmazione della spesa per investimenti	2,00%
Predisposizione dei documenti di gara	16,50%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'affidamento	30,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento	10,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'esecuzione	18,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase dell'esecuzione	4,00%
Direzione dell'esecuzione	11,50%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	4,50%
Verifica di conformità / regolare esecuzione	3,50%

**c) Per servizi e forniture per sistemi informatici e telematici**

<b>Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)</b>	<b>Compenso percentuale</b>
Programmazione della spesa per investimenti	5,00%
Predisposizione dei documenti di gara	17,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'affidamento	21,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento	8,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'esecuzione	17,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase dell'esecuzione	6,00%
Direzione dell'esecuzione	12,00%



Collaboratori del direttore dell'esecuzione	6,00%
Verifica di conformità / regolare esecuzione	8,00%

**2) In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 108 del Codice):**

**a) Per lavori ed opere**

<b>Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)</b>	<b>Compenso percentuale</b>
Programmazione della spesa per investimenti	3,00%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3,00%
Redazione del progetto esecutivo	3,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,50%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3,50%
Predisposizione dei documenti di gara	10,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'affidamento	26,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento	6,50%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'esecuzione	14,50%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase dell'esecuzione	3,00%
Direzione dei Lavori	12,00%
Ufficio di direzione dei lavori	3,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4,00%
Collaudo tecnico-amministrativo e/o statico ovvero verifica di conformità o regolare esecuzione	5,00%

**b) Per servizi e forniture (esclusi sistemi informatici e telematici)**

<b>Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)</b>	<b>Compenso percentuale</b>
Programmazione della spesa per investimenti	2,00%
Predisposizione dei documenti di gara	18,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'affidamento	36,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento	8,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'esecuzione	17,50%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase dell'esecuzione	3,00%
Direzione dell'esecuzione	10,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	2,00%
Verifica di conformità / regolare esecuzione	3,50%

**c) Per servizi e forniture per sistemi informatici e telematici**

<b>Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)</b>	<b>Compenso percentuale</b>
Programmazione della spesa per investimenti	5,00%
Predisposizione dei documenti di gara	15,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'affidamento	22,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento	9,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'esecuzione	18,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase dell'esecuzione	4,00%
Direzione dell'esecuzione	13,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	6,00%
Verifica di conformità / regolare esecuzione	8,00%

**d) Adesione a convenzioni Consip o appalti realizzati tramite centrali di committenza (esclusi sistemi informatici e telematici)**

<b>Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)</b>	<b>Compenso percentuale</b>
Programmazione della spesa per investimenti	3,00%
Predisposizione dei documenti di gara	16,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'affidamento	24,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento	10,50%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'esecuzione	17,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase dell'esecuzione	8,00%
Direzione dell'esecuzione	11,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	6,50%
Verifica di conformità / regolare esecuzione	4,00%

**e) Adesione a convenzioni Consip o appalti realizzati tramite centrali di committenza, in caso di sistemi informatici o telematici**

<b>Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)</b>	<b>Compenso percentuale</b>
Programmazione della spesa per investimenti	6,00%
Predisposizione dei documenti di gara	12,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'affidamento	19,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento	8,00%

Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'esecuzione	20,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase dell'esecuzione	5,00%
Direzione dell'esecuzione	18,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5,00%
Verifica di conformità / regolare esecuzione	7,00%

6. Qualora il Responsabile Unico del Progetto o altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti previsti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.
7. Qualora per una delle attività previste nelle precedenti tabelle non sia stato individuato uno specifico incaricato, ma essa sia stata comunque effettivamente svolta, la relativa percentuale viene ripartita tra tutte le figure incaricate dello svolgimento della procedura, secondo quanto stabilito dal Segretario Generale della stazione appaltante, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dal Dirigente/Responsabile dell'ufficio o, per il Consiglio di Stato, dal Dirigente competente.
8. Gli incarichi di cui sopra dovranno essere svolti nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente di settore.
9. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
10. Nel caso in cui un dirigente assolva a uno dei ruoli delineati, ovvero nel caso in cui l'incentivo non venga assegnato ad altre figure, la relativa percentuale viene ripartita tra tutte le figure incaricate dello svolgimento della procedura, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10, comma 3.

**Art. 9 - Opere in convenzione con Provveditorati alle OO.PP., Agenzia del Demanio ed attività svolte da Stazioni appaltanti qualificate e Centrali di committenza qualificate**

1. Per le opere da realizzarsi in convenzione con i Provveditorati alle Opere Pubbliche, con l'Agenzia del Demanio e/o attività svolte da Stazioni appaltanti qualificate, verrà applicato il Regolamento vigente nei rispettivi Enti/Amministrazioni interessate; si dovrà pertanto provvedere ad accantonare le risorse finanziarie per le attività tecniche e la percentuale prevista in base all'importo posto a base di gara.
2. In caso di attività svolta da Centrali di committenza qualificate a titolo non oneroso nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore ad un quarto. La quota è assegnata su richiesta della Centrale di committenza che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'articolo 45 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Amministrazione le cui funzioni sono trasferite alla stessa centrale. L'eventuale quota eccedente o, nel caso di mancata richiesta di compensi da parte delle altre strutture sopra indicate, la quota complessiva accantonata, verrà suddivisa in parti uguali tra il personale dell'Amministrazione che ha partecipato alla procedura di affidamento.

### **Art. 10 - Violazione degli obblighi di legge**

1. Il Responsabile Unico del Progetto cura la tempestiva attivazione del *team* di progetto e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
2. I responsabili delle funzioni tecniche incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano le attività assegnate con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 45 del codice.
3. Nel caso in cui si provveda alla revoca dell'incarico per motivi derivanti da omissioni e/o colpe gravi regolarmente accertate, al dipendente destinatario dell'atto di revoca non verrà corrisposto alcun compenso, che verrà invece riconosciuto all'incaricato subentrante, che sarà tenuto a verificare, validare e/o modificare e/o rielaborare l'attività fin lì eseguita dal dipendente revocato, nel caso in cui l'intervento sull'attività che era stata svolta, a giudizio motivato del RUP, sia stato incisiva.

### **Art. 11 - Liquidazione dell'incentivo**

1. Il Dirigente/Responsabile dell'ufficio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, redige un rendiconto finale di ripartizione dell'incentivo contenente la richiesta di corresponsione dello stesso agli uffici del personale per gli adempimenti di natura retributiva.

È importante sottolineare che, quale declinazione del principio di risultato, ciascun dipendente così indicato assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

2. Nel predisporre il rendiconto finale di ripartizione dell'incentivo il Dirigente/Responsabile indica:
  - i dati della procedura;
  - la determinazione delle risorse finanziarie incentivanti;
  - il riepilogo di tutti i dipendenti effettivamente e fattivamente coinvolti nelle diverse fasi della procedura;
  - la percentuale di ripartizione dell'incentivo in base al tipo di incarico svolto;
  - la richiesta di corresponsione dell'incentivo agli uffici del personale per gli adempimenti di natura retributiva.
3. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga agli stessi, previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del Codice, nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, è previsto un incremento ulteriore del 15 per cento rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.  
In caso di superamento delle predette soglie andrà ad incrementare la percentuale del 20 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all'art. 2, comma 2 del presente piano.

6. L'incentivo viene corrisposto in quote proporzionali all'effettivo svolgimento dell'incarico e certificato dal Dirigente Responsabile, qualora per fatti non imputabili agli incaricati la procedura venga interrotta.
7. La liquidazione dell'incentivo avviene con cadenza annuale entro il mese di aprile, con riferimento alle attività svolte entro la fine dell'anno precedente e rendicontate da parte del Dirigente competente improrogabilmente entro il 15 febbraio dell'anno seguente.
8. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - c) per le figure coinvolte nella fase dell'affidamento, con la pubblicazione della determina di gara deserta o con la stipula del contratto;
  - d) per le figure coinvolte nella fase dell'esecuzione, con la registrazione del decreto di liquidazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria.

#### **Art. 12 - Trasparenza e monitoraggio**

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, ciascuna struttura dell'Amministrazione che esplica le attività di stazione appaltante provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, Sezione Amministrazione trasparente, del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in essere nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo pagato in forma anonima e aggregata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.
2. Sulla base dei dati di cui al presente articolo, le parti si incontrano con cadenza almeno annuale per monitorare l'andamento degli incentivi erogati e proporre eventuali modifiche o integrazioni al presente Piano.

#### **Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore**

1. Il presente Piano si applica alle procedure indette a decorrere dal 1° luglio 2023 per le quali gli incentivi siano stati previsti nei relativi quadri economici.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Piano si rinvia alla normativa vigente in materia.
3. Il presente Piano annulla e sostituisce integralmente il precedente "*Piano per la ripartizione degli incentivi per funzione tecniche*" emanato dal Presidente del Consiglio di Stato in data 13 dicembre 2019 le cui disposizioni continuano ad applicarsi per tutte le e procedure indette successivamente all'entrata in vigore dello stesso.
4. Fino all'entrata in vigore del presente provvedimento, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel predetto "*Piano per la ripartizione degli incentivi per funzione tecniche*" di cui al D.P.C.S. n. 310 del 13 dicembre 2019.